

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
E PROTEZIONE NATURALISTICA

Oggetto: D.Lgs. n. 152/2006 – Autorizzazione Integrata Ambientale n. 152/VAA del 30/12/2009 volturata con decreto n. 222 del 19/12/2018. Definizione termini per l’ottemperanza alla diffida prot. n. 380005 del 29/05/2014 e prot. n. 522440 del 26/07/2016.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione)

DECRETA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI DARE ATTO** che con nota prot. n. 380005 del 29/05/2014 e s.m.i. è stato disposto di dare attuazione alla messa in sicurezza e all’avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti giacenti presso l’installazione della ditta Ocma S.p.A., sita nel Comune di Ascoli Piceno, zona industriale Campolungo SNC;
3. **DI PRENDERE ATTO** che l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 152/VAA_08 del 31/12/2009 rilasciata alla OCMA S.p.A., è stata volturata con decreto n. 222/VAA del 19/12/2018 alla OSI S.R.L. con sede legale ed operativa nel Comune di Ascoli Piceno (AP), zona Industriale Campolungo SNC, e Partita IVA 02324400445 per l’installazione per la fusione e lega di metalli non ferrosi compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli (punto 2.4, dell’allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006);
4. **DI PRENDERE ATTO**, altresì, che con il citato decreto 222/2018 tutti gli obblighi derivanti dal rispetto delle prescrizioni dell’AIA e di tutti gli atti conseguenti sono stati trasferiti alla OSI S.R.L.;
5. **DI PRENDERE ATTO**, infine, della comunicazione della OSI S.R.L. di cui alla nota acquisita al prot. n. 1215279 del 30/10/2018, ai fini dell’avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti giacenti presso l’installazione;
6. **DI RIBADIRE** lo stato di fermo impianti e che, prima del riavvio dell’attività produttiva, al fine di non arrecare danno o pregiudizio all’ambiente, il gestore dovrà presentare all’Autorità competente idonea documentazione tecnica per le valutazioni di competenza;



7. **DI STABILIRE**, pertanto, che entro il 30/01/2019, la OSI S.R.L. presenti istanza ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, alla Provincia di Ascoli Piceno per le fasi di pretrattamento meccanico dei rifiuti prima del loro avvio a smaltimento e/o recupero, dandone comunicazione all'Autorità competente;
8. **DI STABILIRE**, inoltre, che entro il 31/12/2020 dovranno essere completate le operazioni di recupero e/o smaltimento dei rifiuti giacenti presso l'installazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente e ne dovrà essere data comunicazione all'Autorità competente;
9. **DI DISPORRE** che con cadenza mensile (entro il 30 di ogni mese), il gestore dovrà inviare la documentazione atta a comprovare lo stato di avanzamento delle operazioni di recupero e/o smaltimento dei suddetti rifiuti;
10. **DI TRASMETTERE** a mezzo PEC il presente provvedimento alla OSI S.r.l., ad ARPAM Direzione Tecnico-Scientifica, ARPAM Dipartimento di Ascoli Piceno, al Sindaco del Comune di Ascoli Piceno ed alla Provincia di Ascoli Piceno;
11. **DI DISPORRE** la messa a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, previo accordo con la Posizione di funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio della Regione Marche, presso l'Ufficio del Responsabile del procedimento sito in Via Tiziano, 44 - Ancona, della copia del presente decreto;
12. **DI RAPPRESENTARE** che ai sensi dell'art. 3, comma 4, l. n. 241/1990 contro il presente provvedimento può essere proposto il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 104/2010, entro 60 giorni dalla notificazione dello stesso. Può essere inoltre proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 entro il termine di 120 giorni dalla data di notificazione o comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
13. **DI PUBBLICARE** per estremi il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web dell'autorità competente.

Si attesta che che dall'adozione del presente provvedimento non derivano effetti diretti dal punto di vista finanziario-contabile e patrimoniale e potrebbe comportare effetti indiretti futuri attualmente non quantificabili a carico della Regione.

Si attesta, inoltre, l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della l. n. 241/1990.

Il Dirigente
Roberto Ciccioli

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

REFERIMENTI NORMATIVI

- **Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010** *relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*;
- **D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152** – “*Norme in materia ambientale*”;
- **D.G.R. 5 ottobre 2009 n. 1547** – “*Adeguamento ed integrazione delle tariffe ai sensi dell’art. 9 comma 4 del decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 aprile 2008 - Modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 59/2005*”;
- **D.G.R. 25 gennaio 2017 n. 31** – *L.R. n. 20/2001. Istituzione delle Posizioni dirigenziali e di funzione nell’ambito della Segreteria generale e dei Servizi*;
- **D.G.R. 12 giugno 2018 n. 797** – “*Articolo 28 della legge regionale n. 20/2001. Conferimento incarico dirigenziale*”;
- **Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Valutazioni ed autorizzazioni ambientali n. 152/VAA_08 del 31/12/2009** – “*Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.59 Ditta: OCMA SpA, impianto di Ascoli Piceno (AP), Zona industriale Campolungo. Rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale*”.
- **Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, Qualità dell’Aria e Protezione Naturalistica n. 222 del 19/12/2018** – “*D.Lgs. 152/06; art. 29-nonies, comma 4 – Variazione nella titolarità della gestione dell’impianto sito nel Comune di Ascoli Piceno (AP) in Zona Industriale Campolungo SNC, a favore della Società OSI S.R.L. – Cod IPPC 2.4*”

MOTIVAZIONE ED ESITO DELL’ISTRUTTORIA

Il D.Lgs. n. 152/2006 disciplina al Titolo III-bis, Parte seconda, l’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per l’esercizio delle attività individuate all’allegato VIII, parte II, dello stesso. L’art. 7, comma 6, stabilisce che autorità competente al rilascio dell’A.I.A. di cui all’art. 5, comma 1, lett. i) quater, sia, in ambito regionale, la pubblica amministrazione che ha attribuiti compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle province autonome.

La D.G.R. Marche n. 31 del 25/1/2017 ha istituito le Posizioni di Funzione nell’ambito della Segreteria generale della Giunta regionale, con individuazione della competenza relativa all’A.I.A. in capo alla posizione di funzione Valutazioni ed autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica. Con D.G.R. n. 797 del 12/06/2018 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali.

L’art. 29 decies del D.Lgs. n. 152/2006 attribuisce alla stessa autorità sopra individuata la competenza ad adottare le misure di cui al comma 9 dell’art. 29 decies per il caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie.

Con decreto del Dirigente della Posizione di funzione Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, Qualità dell’Aria e Protezione naturalistica della Regione Marche n. 222/VAA del 19/12/2018 è stata volturata ai sensi dell’art. 29 nonies, comma 4 del D. Lgs. n. 152/2006 l’Autorizzazione



Integrata Ambientale già rilasciata con decreto n. 152/VAA_08 del 31/12/2009 alla Ocma S.p.A., con sede legale e sede impianto in Zona industriale Campolungo SNC del Comune di Ascoli Piceno (AP), per l'impianto di fusione e lega di metalli non ferrosi compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli (punto 2.4, dell'allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006).

Considerato che, con nota ns. prot. n. 196735 del 20/03/2014 la Ocma S.p.a, in liquidazione, era stata diffidata a:

- provvedere con urgenza allo smaltimento di tutte i rifiuti ancora presenti all'interno delle aree dell'opificio secondo le modalità previste dalla normativa ambientale attualmente vigente, e comunque provvedere a completare tale smaltimento **entro e non oltre la data del 6 giugno 2014**, inviando alla scrivente autorità competente la documentazione atta a comprovare l'avvenuto smaltimento entro il successivo termine del **13 giugno 2014**;
- provvedere immediatamente, e comunque **entro e non oltre la data del 8 aprile 2014**, a porre in sicurezza i rifiuti da avviare a smaltimento di cui al precedente punto 1 conformemente alle previsioni del decreto A.I.A. n. 152/VAA_08 del 30.12.2009, nonché tenendo conto delle modalità tecniche indicate dai commissari giudiziali nella nota del 19.2.2014, inviando alla scrivente autorità competente la documentazione atta a comprovare l'avvenuta messa in sicurezza entro il termine del **15 aprile 2014**;
- mantenere i sistemi di depurazione delle acque di prima pioggia e di dilavamento dei piazzali in continua efficienza al fine di scongiurare qualsiasi possibilità di contaminazione delle acque superficiali e sotterranee.

Con le note acquisite al prot. n. 262887 del 11.4.2014 e prot. n. 262900 dell'11.4.2014, la Ocma S.p.A. in liquidazione aveva presentato un piano dettagliato di messa in sicurezza dei rifiuti presenti all'interno dello stabilimento, elaborato dalla Società ECE S.r.l., consistente nel temporaneo stoccaggio dei rifiuti all'interno di un capannone non compreso nel sito autorizzato con decreto A.I.A. in oggetto; e con nota acquisita al prot. n. 262875 dell'11.4.2014, richiedeva alla Regione Marche una proroga dei termini stabiliti nella diffida, indicando per l'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza dei rifiuti un tempo di 20 giorni lavorativi stimati.

Con la nota prot. n. 289256 del 23.4.2014 lo scrivente Ufficio, considerata l'opportunità di verificare l'adeguatezza della soluzione proposta sotto il profilo sanitario ed ambientale ed al fine di dar corso alla prima fase di attuazione della diffida, richiedeva agli enti territorialmente competenti di fornire con la massima sollecitudine un contributo, per quanto di propria competenza, sul piano di messa in sicurezza presentato dal gestore.

Sono pervenuti allo scrivente Ufficio i contributi dei seguenti enti:

- nota del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno prot. n. 4834 del 5.5.2014 (con allegata precedente nota prot. n. 2576 del 5.3.2014), acquisita al prot. n. 317338 del 6.5.2014;
- nota del Corpo Forestale dello Stato, Comando Provinciale di Ascoli Piceno, prot. n. 4405 del 7.5.2014, acquisita al prot. n. 334415 del 13.5.2014;



- nota Arpam, Dipartimento di Ascoli Piceno, prot. n. 16313 del 15.5.2014, acquisita al prot. n. 347359 del 19.5.2014;
- nota della Provincia di Ascoli Piceno, Servizio Genio Civile, prot. n. 22159 del 19.5.2014, acquisita al prot. n. 355193 del 21.5.2014;
- nota dell'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Tronto prot. n. 243 del 13.5.2014, acquisita al prot. n. 343710 del 16.5.2014;
- nota del Comune di Ascoli Piceno prot. n. 27169 del 15.5.2014, acquisita al prot. n. 355315 del 21.5.2014;

Considerato che nessuno dei contributi sopra indicati esprimeva giudizio contrario sulla soluzione prospettata dal gestore, ed anzi da tali contributi si evinceva la necessità e l'urgenza di procedere nel senso dallo stesso indicato, con l'apporto di alcune integrazioni dagli stessi enti evidenziate; e rilevato in particolare che con nota prot. n. 22159 del 19.5.2014 il Servizio Genio Civile evidenziava la necessità di attuare con la massima urgenza e sollecitudine una prima fase di delocalizzazione e stoccaggio dei rifiuti all'interno dei capannoni esistenti in ragione della immediata vicinanza dello stabilimento all'argine di sinistra idrografica del fiume Tronto, che rappresenta un potenziale pericolo in caso di esondazione, anche considerato che l'impianto si trova in zona classificata dal PAI Tronto come a rischio esondazione elevato E3. Il che impone inoltre di allontanare e smaltire il cumulo di rifiuti con un intervento di somma urgenza atto a scongiurare ogni pericolo immediato.

Considerata pertanto la situazione di urgenza a provvedere all'attuazione del piano di messa in sicurezza dei rifiuti presenti sul sito come intimato con diffida prot. n. 196735 e specificato dal gestore con note prot. n. 262887 e prot. n. 262900 al fine di contenere i potenziali rischi ambientali; e che l'attuazione del piano di messa in sicurezza rappresentava comunque una fase transitoria in attesa del definitivo smaltimento dei rifiuti secondo le previsioni della vigente normativa ambientale.

Si era disposto, con nota ns. prot. n. 380005 del 29/05/2014, che il Fallimento Ocma S.p.A., con stabilimento in Ascoli Piceno, Zona Industriale Campo Lungo, desse attuazione a quanto disposto con diffida prot. n. 196735 del 20.3.2014 secondo i seguenti termini e modalità:

- 1) provvedere entro e non oltre la **data del 17 giugno 2014 a completare la messa in sicurezza dei rifiuti** da avviare a smaltimento presenti all'interno delle aree dell'opificio conformemente alle previsioni del decreto A.I.A. n. 152/VAA_08 del 30.12.2009 e secondo le modalità specificate nel piano per la messa in sicurezza di cui alle note prot. n. 262887 e prot. n. 262900, avendo cura che siano inoltre rispettate le seguenti indicazioni:
 - mantenere attivo ed in continua efficienza il sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche presente presso lo stabilimento;
 - garantire l'integrità e l'impermeabilità delle pavimentazioni esterne ed interne ai capannoni;
 - mantenere attivo ed in efficienza il sistema di rilevazione dei gas nel capannone di deposito rifiuti;
 - garantire il pronto intervento in caso di allarme per ripristinare le condizioni di normalità;
 - mantenere lo stato di pulizia dei canali limitrofi o interni allo stabilimento nonché effettuare una tempestiva azione di monitoraggio delle criticità in occasione di particolari eventi atmosferici eventuali;



- mettere in disponibilità sabbia secca ed estintori speciali per incendi di classe D.

Il tutto come meglio indicato nei contributi forniti dagli enti territorialmente competenti allegati alla presente nota;

- 2) inviare alla scrivente autorità competente la documentazione atta a comprovare l'avvenuta messa in sicurezza di cui al punto 1 entro il successivo termine del **10 luglio 2014**;
- 3) provvedere **entro e non oltre la data del 31/12/2014** a completare lo smaltimento dei rifiuti presenti all'interno delle aree dell'opificio secondo le modalità previste dalla normativa ambientale attualmente vigente;
- 4) inviare alla scrivente autorità competente la documentazione atta a comprovare l'avvenuto smaltimento di cui al punto 3 entro il successivo termine del **12/01/2015**. Inoltre si richiede al gestore di trasmettere con **cadenza mensile (entro il 30 di ogni mese)** allo scrivente ufficio ed agli enti in indirizzo della presente nota la documentazione atta a comprovare lo stato di avanzamento dei lavori ed attivarsi per quanto di propria competenza in caso di inerzia del gestore.

Successivamente, verificato che la messa in sicurezza dei predetti rifiuti era stata ultimata in data 21/10/2014, come da note acquisite ai prot. n. 769601 del 29/10/2014 e n. 769737 del 29/10/2014, e certificazione allegata, e che pertanto residuava da eseguire lo smaltimento dei rifiuti stessi.

Vista la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche n. 290/2016, che ha respinto il ricorso proposto dalla Curatela del Fallimento Ocma S.p.A. in liquidazione avverso, tra l'altro, la diffida adottata con nota n. 380005 del 29.5.2014 della Regione Marche, ordinando che alla stessa sia data esecuzione da parte dell'autorità amministrativa e rilevato che la sentenza del TAR ha riconosciuto in capo alla Curatela fallimentare la sussistenza dell'obbligo di procedere allo smaltimento dei rifiuti derivanti dall'esercizio dell'attività industriale della Ocma S.p.A. in forza dell'obbligo di garantire il rispetto delle prescrizioni dell'A.I.A. rilasciata alla stessa, di cui il Fallimento è titolare.

Rilevato che essendo pertanto l'AIA efficace e vincolante nei confronti del Fallimento, tale è anche la diffida prot. n. 380005 del 29.5.2014, volta al garantire il rispetto delle prescrizioni dell'AIA, che la Curatela è tenuta ad attuare. La sentenza afferma infatti che poiché "... era compito della gestione fallimentare eseguire le prescrizioni dell'Autorizzazione, non può che ricadere sotto la sua responsabilità l'esecuzione dell'ordinanza contingibile ed urgente scaturente dalla mancata esecuzione della diffida".

Rilevato che tuttavia la diffida prevedeva un termine del 31.12.2014 per l'ultimazione dei lavori di smaltimento, termine divenuto non più attuale per effetto delle intercorse vicende giudiziarie e del provvedimento sospensivo disposto dal Tar (ordinanza n. 333 del 12.9.2014), inutilmente decorso e considerata pertanto la necessità da parte dell'amministrazione competente, in ottemperanza a quanto ordinato dalla sentenza del Tar n. 290/2016, di dar seguito a quanto disposto con diffida prot. n. 380005 del 29.5.2014 e monitorarne il rispetto attraverso l'impiego degli strumenti di cui all'art. 29 decies, comma 9, D.Lgs. n. 152/2016, adeguando il termine imposto con la stessa in ragione delle vicende intercorse.

Considerato che al fine di determinare il nuovo termine entro il quale eseguire quanto intimato appariva necessario tener conto di quanto stabilito nel "Decreto e contestuale bando pubblico di partecipazione a gara senza incanto per l'acquisto dell'azienda di Campolungo (AP) e contestuale impegno alla rimozione ed avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti" del



Tribunale di Ascoli Piceno del 6/6/2016, il quale esplicita l'obbligo per l'aggiudicatario "di adoperarsi con riguardo a tutte le prescrizioni della Regione Marche, tra le quali quelle indicate nella nota prot. n. 339389 del 14/5/2015 e quella connessa alla predisposizione della Relazione di Riferimento di cui al D.Lgs. n. 152/20016."

Considerato che il termine ultimo per la presentazione delle offerte stabilito nel bando è il 26/9/2016 e considerato altresì che le offerte devono essere corredate, a pena di inammissibilità, da un Piano industriale "indicante le modalità tecniche della rimozione e avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti, nonché il piano di ripristino delle attività imprenditoriali".

Considerato che il bando di gara affidava alle scelte dell'offerente la definizione delle modalità tecniche e dei tempi per la rimozione e avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti attraverso la presentazione di un attendibile Piano Industriale e che tra i criteri di valutazione dell'attendibilità di Piano Industriale è specificamente indicato "il dettagliato cronoprogramma circa le modalità di rimozione e avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti stoccati all'interno del complesso aziendale"

Considerato che la valutazione dell'attendibilità del Piano Industriale era poi rimessa ad una Commissione composta dal Giudice Delegato, dai Curatori ed eventualmente da altri due membri nominati dal Giudice Delegato stesso.

Si era disposto, con nota ns. prot. n. 522440 del 26/07/2016, che il termine per l'attuazione di quanto disposto con diffida prot. n. 196735 del 20/03/2014 e poi prot. n. 380005 del 29/05/2014, in particolare con riferimento alla rimozione (recupero/smaltimento) dei rifiuti industriali presenti presso lo stabilimento della Ocma S.p.A., fosse prorogato sino alla data che sarebbe stata approvata dalla Commissione nominata dal Tribunale di cui al bando sopra citato, a seguito della presentazione delle offerte di gara, la quale doveva accordare una rendicontazione sullo stato di avanzamento dei lavori con cadenza mensile.

Si ribadiva inoltre la necessità di assicurare, anche durante il fermo dell'impianto, un minimo di attività gestionale volta a non provocare il peggioramento della situazione ambientale e garantirne la sicurezza, mantenendo i sistemi di depurazione delle acque di prima pioggia e di dilavamento dei piazzali in costante efficienza.

Considerato che con nota acquisita al ns. prot. n. 1159445 del 17/11/2017, i sig.ri Cantalamessa Carlo e Di Leonardo Filippo, in qualità di Curatori fallimentari della società OCMA S.p.A., e la OSI S.R.L unipersonale trasmettevano la comunicazione di variazione della titolarità dell'impianto comunicando che, con atto pubblico di compravendita datato 30/10/2017, allegato alla nota stessa, la Curatela del fallimento della società Ocma S.p.A. in liquidazione, aveva venduto alla OSI S.R.L. unipersonale l'intera piena proprietà del compendio aziendale sito in Ascoli Piceno Frazione Campolungo comprendente il sito e la relativa installazione autorizzata con AIA rilasciata dalla scrivente struttura con decreto n. 152/VAA_08 del 30/12/2009.

Con nota acquisita al ns. prot. n. 1201157 del 30/11/2017, gli stessi perfezionavano la comunicazione di cui sopra, trasmettendo la documentazione dichiarata allegata alla prima istanza ma di fatto presente solo nella seconda nota e costituita da: copia conforme dell'atto pubblico di compravendita del 30/10/2017, visura camerale OSI S.R.L. unipersonale e copia del documento di identità dei firmatari.

Evidenziato che nella compravendita fallimentare, allegata alla documentazione, la parte



acquirente dichiara di essere perfettamente edotta in merito alle criticità ambientali presenti nel sito oggetto di trasferimento e la stessa si obbliga, anche nei confronti di ogni Pubblica Amministrazione, sia ad avviare a recupero o smaltimento presso impianti autorizzati tutti i rifiuti ancora presenti all'interno del compendio e si obbliga altresì a realizzare ogni adempimento connesso con la titolarità dell'AIA connesso con la proprietà e/o detenzione del sito.

Con nota ns. prot. n. 1271277 del 20/12/2017 si richiedevano integrazioni alla documentazione presentata, ai fini di procedere alla volturazione dell'AIA e contestualmente si ribadiva che, l'attività dichiarata sospesa dai commissari Giudiziali con nota acquisita al prot. n. 752479 del 14/11/2013, necessitava la presentazione di idonea documentazione tecnica prima del riavvio dell'attività produttiva al fine di non arrecare danno all'ambiente.

Evidenziato che con nota acquisita al prot. n. 1215279 del 30/10/2018, la OSI S.R.L. ribadiva la condizione di fermo impianti già comunicata ed accertata da Arpam durante la visita ispettiva del 20/12/2017, e comunicava che la destinazione finale del sito è ancora oggetto di analisi e valutazioni, e l'intenzione di presentare istanza alla Provincia di Ascoli Piceno, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 per le fasi di pretrattamento meccanico dei rifiuti prima del loro avvio a recupero o smaltimento.

In relazione a quanto sopra rilevato ed al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni dell'A.I.A. n. 152/VAA, volturata con decreto 222/2018, nonché un adeguato livello di protezione ambientale si ritiene necessario definire i termini per l'ottemperanza alla diffida prot. n. 380005 del 29/05/2014 e prot. n. 522440 del 26/07/2016, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 9, D.Lgs. n. 152/2006 e:

- a. **DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b. **DI DARE ATTO** che con nota prot. n. 380005 del 29/05/2014 e s.m.i. è stato disposto di dare attuazione alla messa in sicurezza e all'avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti giacenti presso l'installazione della ditta Ocma S.p.A., sita nel Comune di Ascoli Piceno, zona industriale Campolungo SNC;
- c. **DI PRENDERE ATTO** che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 152/VAA_08 del 31/12/2009 rilasciata alla OCMA S.p.A., è stata volturata con decreto n. 222/VAA del 19/12/2018 alla OSI S.R.L. con sede legale ed operativa nel Comune di Ascoli Piceno (AP), zona Industriale Campolungo SNC, e Partita IVA 02324400445 per l'installazione per la fusione e lega di metalli non ferrosi compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli (punto 2.4, dell'allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006);
- d. **DI PRENDERE ATTO**, altresì, che con il citato decreto 222/2018 tutti gli obblighi derivanti dal rispetto delle prescrizioni dell'AIA e di tutti gli atti conseguenti sono stati trasferiti alla OSI S.R.L.;
- e. **DI PRENDERE ATTO**, infine, della comunicazione della OSI S.R.L. di cui alla nota acquisita al prot. n. 1215279 del 30/10/2018, ai fini dell'avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti giacenti presso l'installazione;



- f. **DI RIBADIRE** lo stato di fermo impianti e che, prima del riavvio dell'attività produttiva, al fine di non arrecare danno o pregiudizio all'ambiente, il gestore dovrà presentare all'Autorità competente idonea documentazione tecnica per le valutazioni di competenza;
- g. **DI STABILIRE**, pertanto, che entro il 30/01/2019, la OSI S.R.L. presenti istanza ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, alla Provincia di Ascoli Piceno per le fasi di pretrattamento meccanico dei rifiuti prima del loro avvio a smaltimento e/o recupero, dandone comunicazione all'Autorità competente;
- h. **DI STABILIRE**, inoltre, che entro il 31/12/2020 dovranno essere completate le operazioni di recupero e/o smaltimento dei rifiuti giacenti presso l'installazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente e ne dovrà essere data comunicazione all'Autorità competente;
- i. **DI DISPORRE** che con cadenza mensile (entro il 30 di ogni mese), il gestore dovrà inviare la documentazione atta a comprovare lo stato di avanzamento delle operazioni di recupero e/o smaltimento dei suddetti rifiuti.

Si ritiene necessario trasmettere via PEC il presente provvedimento alla OSI S.r.l., all'ARPAM Direzione Tecnico Scientifica, all'Arpam Dipartimento di Ascoli Piceno, al Sindaco del Comune di Ascoli Piceno ed alla Provincia di Ascoli Piceno.

Copia del presente decreto è da mettere a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, previo accordo con la Posizione di funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio della Regione Marche, presso l'Ufficio del Responsabile del procedimento sito in Via Tiziano, 44 – Ancona.

In ragione di tutto quanto sopra esposto, si propone quanto riportato nel dispositivo del presente decreto.

Il Responsabile del procedimento
Katjuscia Granci

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

(non ci sono allegati)

